

DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA dei SOCI

N. 14 DEL 18/05/2026

OGGETTO : MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER MSNA IN REGIME DI PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 18 (diciotto) del mese di maggio alle ore 12:30 presso la sede della SdS, in Via Gramsci n. 561 a Sesto Fiorentino, a seguito di apposita convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute così composta:

Ente Rappresentato	Nome e Cognome	Carica	QUOTE	Presenti	
				SI	NO
Azienda USL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Delegato	33,33%	X	
Comune di CALENZANO	Simona Pieri	Delegato	5,62%	X	
Comune di CAMPI BISENZIO	Lorenzo Ballerini	Delegato	14,82%	X	
Comune di LASTRA A SIGNA	Anna Maria Di Giovanni	Delegato	6,47%	X	
Comune di SCANDICCI	Yuna Kashi Zadeh	Delegato	16,25%	X	
Comune di SESTO FIORENTINO	Camilla Sanquerin	Delegato	15,72%	X	
Comune di SIGNA	Marcello Quaresima	Delegato	6,16%		X
Comune di VAGLIA	Marinella Rocchi	Delegato	1,63%	X	

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, il Presidente Camilla Sanquerin con l'assistenza, quale Segretario, della dott.ssa Gabriella Messina;

Constatata la regolarità della seduta, essendo rappresentato il 93,84% delle quote, il Presidente invita l'Assemblea a procedere all'esame dell'oggetto sopra riportato.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 aprile 2017 n. 47, per "minore straniero non accompagnato" si intende "il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano";

PRESO ATTO che con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 (art. 23, comma 11) è stato istituito il "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)" attraverso il quale viene erogato, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo per sostenere gli enti locali che accolgono i MSNA presso strutture autorizzate e/o accreditate, ai sensi delle normative nazionali e regionali in materia dei minori, o tramite affidamento familiare;

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 13 della succitata legge 7 aprile 2017 n. 47, "Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventesimo anno di età";

DATO ATTO che la spesa sostenuta per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per i quali, su richiesta del servizio sociale della Società della Salute, sia stato disposto dal Tribunale per i minorenni il

prosieguo amministrativo dell'affidamento ai servizi sociali sino al compimento del ventunesimo anno di età (stimata per il 2026 in € 490.286,00) non trova copertura nelle risorse di cui al succitato "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)";

RITENUTO che tale spesa non debba incidere solo sui Comuni sul cui territorio sono stati rinvenuti i minori stranieri non accompagnati per i quali è stato successivamente disposto il prosieguo amministrativo dell'affidamento ai servizi sociali, ma, secondo un principio di solidarietà interzonale, debba essere suddivisa tra i Comuni del Consorzio in base al criterio della quota di popolazione residente in ciascuno di essi;

DELIBERA

- **di adottare** per la copertura della spesa sostenuta per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per i quali, su richiesta del servizio sociale della Società della Salute, è stato disposto dal Tribunale per i minorenni il prosieguo amministrativo dell'affidamento ai servizi sociali sino al compimento del ventunesimo anno di età, un principio di solidarietà interzonale consistente nella sua ripartizione tra i Comuni del Consorzio in base al criterio della quota di popolazione residente in ciascuno di essi alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- **di applicare** il succitato principio a partire dalla spesa sostenuta nel 2026 (attualmente stimata in € 490.286,00), con riferimento alla popolazione residente nei Comuni del Consorzio alla data del 1° gennaio 2026;

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Camilla Sanquerin

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale SdS.

IL SEGRETARIO
D.ssa Gabriella Messina